

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Rimessa in vigore e modifica del 30 agosto 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010 e del 6 dicembre 2012<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere sono rimessi in vigore.

II

Le seguenti disposizioni modificate, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 19 n. 19.4*    Sviamento indebito della clientela; doveri del lavoratore

*Art. 20 n. 20.2*    Sviamento indebito della clientela; doveri del datore di lavoro

*Art. 28 n. 28.1*    Durata e attribuzione delle vacanze

*Art. 40 n. 40.3*    Salario di base

*Art. 43 n. 43.1*    Assicurazione indennità di malattia (prestazioni in base alla  
Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA)

*Art. 49 n. 49.3*    Commissione paritetica nazionale

<sup>1</sup> FF 2010 2577, 2012 8579

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

30 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova